

## **Requisiti per l'attribuzione della qualifica di "ATLETA DI INTERESSE NAZIONALE"**

Il Consiglio Federale del 13 marzo 2009 ha approvato, con delibera n.18 e successive modifiche C.F. del 15 maggio 2012, i nuovi requisiti per l'attribuzione della qualifica di "Atleta di interesse Nazionale", e che elenchiamo qui di seguito:

1. Atleti/e Campioni Italiani Individuali Assoluti, Promesse e Juniores (escluse le staffette) su pista, indoor, di cross, di corsa e marcia su strada, di corsa in montagna. Il titolo ha validità per un periodo di 24 mesi dalla data del suo conseguimento.
2. Atleti/e che abbiano indossato la maglia della Nazionale Assoluta e nelle rappresentative Promesse e Juniores. Il titolo ha validità per un periodo di 24 mesi dalla data del suo conseguimento.
3. Atleti/e che abbiano ottenuto prestazioni tecniche uguali o migliori di 950 punti nelle categorie di appartenenza, secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007. Il requisito ha validità per un periodo di 24 mesi dalla data del suo conseguimento.  
Valgono, a tal fine, i risultati all'aperto, con vento nella norma e cronometraggio elettrico per le gare con distanze uguali o inferiori ai 400 metri, ed i risultati dei concorsi indoor secondo le tabelle di punteggio FIDAL – edizione 2007.
4. Per le gare di Prove Multiple, gli Atleti devono aver ottenuto una prestazione uguale o superiore a 6800 punti nel Decathlon maschile e 4800 punti nell'Eptathlon femminile. Il requisito ha validità per un periodo di 24 mesi dalla data del suo conseguimento.
5. Per le gare su strada, gli Atleti devono aver ottenuto prestazioni uguali o migliori dei seguenti minimi: nella Maratona uomini 2h 11'30", nella Maratona donne 2h 36'00", nella Mezza Maratona uomini 1h 03' 00", nella Mezza Maratona donne 1h 13' 00", nella Marcia km 20 uomini 1h 25'00", nella Marcia km 20 donne 1h 40'00" e nella Marcia km 50 4h 00'00". Le prestazioni devono essere ottenute su percorsi omologati dalla FIDAL in ottemperanza alle norme IAAF. Il requisito ha validità per un periodo di 24 mesi dalla data del suo conseguimento.

I suddetti requisiti hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. Per le prestazioni ottenute nel periodo precedente al 1 gennaio 2009, valgono le disposizioni della delibera n. 28 del 24 luglio 2007.

In virtù delle norme sopra richiamate si precisa quanto segue:

- a) i certificati attestanti la qualifica di atleti di interesse nazionale già rilasciati prima dell'emanazione dei nuovi criteri (13 marzo 2009) sono da considerarsi pienamente validi per un periodo di 24 mesi dalla data del conseguimento dei titoli previsti;
- b) gli atleti che abbiano conseguito i requisiti per ottenere la qualifica di "atleta di interesse nazionale" secondo la disciplina in vigore prima del 24 luglio 2007 avranno diritto al rilascio della certificazione per un periodo di 24 mesi dal conseguimento dei risultati sportivi che legittimano il riconoscimento;
- c) gli atleti che abbiano conseguito i requisiti per ottenere il riconoscimento della qualifica di "Atleta di interesse Nazionale" per la prima volta successivamente alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri (1 gennaio 2009) saranno soggetti alla nuova normativa.
- d) Per le atlete militari in gravidanza, in applicazione all'art.10 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001 n. 151, viene incrementato il periodo di validità dei requisiti utili per l'attribuzione della qualifica di "atleta di interesse nazionale" che da 24 mesi diventa 40 mesi: 24 + 16 (il periodo convenzionale di gravidanza di 9 mesi + 7 mesi dopo il parto).**